

ANCORA SUI LIMITI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEI PRIVATI

Avv. Carlo Bendin Avv. Francesca Orfanelli



È sempre di attualità il rapporto – estremamente conflittuale - tra esigenze di sicurezza, che inducono molti ad installare sistemi privati di videosorveglianza, ed il confliggente desiderio di altri di tutelare la propria privacy, sottraendosi a sgradite riprese – vere o presunte – di terzi.

Lo deduciamo, oltre che dalle richieste di chiarimenti che continuano ad essere avanzate, anche dal fatto che il Garante per la privacy ha ritenuto opportuno soffermarsi nuovamente sui sistemi di videosorveglianza (risposta del 7 marzo 2017, n. 113990), riscontrando un quesito ricevuto a fine dello scorso anno ed esaminando anche l'evoluzione delle interpretazioni della disciplina a livello europeo. Il Garante richiama innanzi tutto le norme del proprio Provvedimento generale dell'8 aprile 2010 che, nonostante i rumors che si erano diffusi a partire dalla primavera dello scorso anno sul "prossimo" arrivo di un nuovo provvedimento generale, continua ad essere quello che governa la materia. Ovviamente ha richiamato anche il Codice privacy (d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche). Su queste norme ci siamo già soffermati più volte su queste pagine.

Poi in modo molto chiaro il Garante afferma che la persona fisica che desidera installare un impianto di videosorveglianza per scopi esclusivamente personali (quindi per finalità che potremmo definire "domestiche") non deve rispettare tutti gli adempimenti previsti dal Codice privacy, purché non diffonda (come accadrebbe invece, per fare un esempio, se le rendesse disponibili su di un sito internet) o comunichi sistematicamente le immagini. Deve però adottare cautele a tutela dei terzi, con particolare riferimento alla sicurezza (cfr. art. 5, comma 3, del Codice privacy).

L'utilizzo di strumenti di videosorveglianza è consentito in presenza di concrete situazioni che lo giustifichino (ad esempio per tutela della proprietà).

Il Garante precisa anche che utilizzando apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici o immobili, con o senza registrazione, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limi-

tare, per quanto possibile, l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere.

Rispondendo al quesito il Garante osserva che, dalla documentazione fotografica allegata allo stesso, appare che le riprese nel caso sottoposto sono limitate all'ingresso ed al muro perimetrale della proprietà privata di chi le effettua, per cui, trattandosi di riprese effettuate per fini esclusivamente personali, non sono necessari particolari accorgimenti con riferimento ai tempi di conservazione delle immagini, né sono necessari cartelli di informativa.

Il Garante precisa però, ed è qui l'elemento di particolare interesse della risposta, che al soggetto che utilizza il sistema di videosorveglianza deve essere suggerito di modificare per quanto possibile l'angolo di visuale delle telecamere o, in mancanza, di utilizzare tecniche di oscuramento delle immagini, qualora venissero riprese anche aree pubbliche, per tenere conto della sentenza della Corte di Giustizia Europea, Quarta sezione, C-212/13, 11 dicembre 2014. Questa decisione, che abbiamo già commentato su queste pagine, segnalandone la portata "innovativa", ha stabilito, come si ricorderà, che un utilizzo di sistemi di videosorveglianza installato nella propria abitazione da un soggetto privato per proteggere la salute, i beni e l'incolumità fisica degli abitanti, quando è in grado di riprendere anche spazi pubblici non costituisce più un trattamento di dati effettuato per fini esclusivamente personali e deve quindi rispettare tutte le prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Il Garante, seppur con riferimento ad una risposta in un caso specifico, ha quindi così chiarito la propria interpretazione della portata di quella fondamentale sentenza. E' opportuno quindi che i privati che intendono utilizzare sistemi di videosorveglianza per scopi personali si astengano non solo dal diffondere o comunicare sistematicamente le immagini, ma ancor prima dall'effettuare riprese di spazi pubblici, dovendo altrimenti, sempre ammesso che il trattamento sia legittimo, adempiere tutti gli obblighi previsti dai provvedimenti del Garante e dal Codice privacy.